CAMERA DEI DEPUTATI N. 1716

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

—

Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648

Presentata il 13 settembre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è stato istituito sulle giocate dei concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto un diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata. Ne è derivato un aumento dell'importo unitario della giocata da lire 140 e lire 165 (oltre il compenso al ricevitore) e, di conseguenza, una riduzione della percentuale effettiva di spettanza del monte premi, in quanto la medesima, rimanendo commisurata alle originarie 140 lire in ragione del 38 per cento (il diritto speciale spetta infatti esclusivamente allo Stato), ha finito per costituire soltanto il 32,24 per cento della effettiva somma versata dal giocatore per ogni colonna (lire 165 nette).

Il peggioramento del rapporto tra l'ammontare unitario della giocata e la quota di spettanza del monte premi ha influito negativamente sulla partecipazione al gioco, per cui si è avuta, nei mesi successivi alla entrata in vigore del provvedimento citato, una contrazione del numero delle colonne giocate, con notevole pregiudizio degli enti gestori dei concorsi pronostici.

In particolar modo il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) – cui a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è riservato l'esercizio del Totocalcio e che dagli utili derivantigli da tale gioco ritrae i mezzi per far fronte alle proprie finalità istituzionali – è venuto a trovarsi, per effetto della contrazione delle giocate e della riduzione della percentuale di propria spettanza, in serie difficoltà finanziarie.

Al fine di ovviare a tali inconvenienti si propone pertanto, con il presente disegno di legge, l'eliminazione del diritto speciale.

L'articolo 1 dispone, limitatamente al Totocalcio, l'abolizione del diritto speciale suddetto.

L'articolo 2 stabilisce che alla minore entrata derivante per l'anno 1977, dall'applicazione della legge, si farà fronte con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prezzo dei tabacchi disposto con il decreto ministeriale del 29 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1977, n. 208.

Per gli esercizi successivi, alle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976 sopperiranno gli ulteriori contributi speciali assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia e gli stanziamenti a carico dello Stato di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal primo concorso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è abolito il diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata al Totocalcio, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

ART. 2.

Alla minore entrata derivante, per l'anno 1977, dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prezzo dei tabacchi disposto con decreto del Ministro delle finanze del 29 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1977.